



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO
E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, AR-
MONIZZATO CON LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLE PROBLE-
MATICHE DERIVANTI DAL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato con deliberazione consiliare 29.11.2017 n. 89

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO
E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, AR-
MONIZZATO CON LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLE PROBLE-
MATICHE DERIVANTI DAL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

- ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 – DEFINIZIONI
- ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI IN-
STALLABILI
- ART. 5 – LICENZE D'ESERCIZIO
- ART. 6 – REQUISITI MORALI
- ART. 7 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI
- ART. 8 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
- ART. 9 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- ART. 10 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI
- ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI
SALA GIOCHI
- ART. 12 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI
APPARECCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' COM-
MERCIALI
- ART. 13 – AGGIORNAMENTO E VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 14 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 – ORARI D'APERTURA DELLE SALE GIOCO
- ART. 16 – ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO
D'AZZARDO LECITO
- ART. 17 - MISURE DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DEL GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO
- ART. 18 – SANZIONI
- ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 20 – ABROGAZIONI
- ART. 21 – ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
1. Individua altresì:
 - a. **I REQUISITI ED I PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLE LICENZE** per l'apertura di sale pubbliche di giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione, come l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la variazione di orario;
 - b. **I REQUISITI ED I PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE** degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e s.m.i., da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi pubblici autorizzati.
2. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - a. i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni;
 - b. i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e intrattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), non contemplati nell'art 110 c.7 del TULPS e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera);
 - c. i giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - d. il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - e. i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - f. gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consi-

stenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

ART. 2 – FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito, avvenga arginando gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, peraltro già apprezzabili e documentati dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali (DSM V. 2013), e si svolga nei limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, mantenendo un corretto rapporto con l'utenza, assicurando la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivando un accesso responsabile al gioco che tenda alla riduzione dei fenomeni di dipendenza.
2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a garantire:
 - a. la tutela delle categorie deboli, dei soggetti vulnerabili e la promozione del gioco responsabile;
 - b. la prevenzione delle forme di gioco compulsivo e patologico nonché di momenti formativi ed informativi;
 - c. la necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - d. la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con il contesto urbano;
 - e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
3. L'Amministrazione comunale si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati da richiedersi anche all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute con decreto 24 giugno 2015, a monitorare puntualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie, nonché a pubblicare in modo permanente, sul sito istituzionale del Comune, una relazione annuale che contenga ed analizzi tutti i dati raccolti.
4. Le finalità sopra indicate dovranno armonizzarsi con la salvaguardia dell'iniziativa d'impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. **SALA PUBBLICA DA GIOCO:** in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. E' organizzata in forma d'impresa.
Con "Sala giochi" vengono intese inoltre:

- a. **LUDOTECA:** E' un'attività rivolta alle famiglie con bambini in età **3 mesi -12 anni** ed è uno spazio-gioco destinato a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane responsabile del bambino. E' uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un **servizio aperto al territorio** in cui bambini e adulti possono accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi e giochi. Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d'età dell'utenza. E' organizzata in forma di impresa.
- b. **SALA PER GIOCO LOGICO-STRATEGICO:** spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio Laser Game ed Escape Room. Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. E' organizzata in forma di impresa.
2. **GIOCHI LECITI:** sono giochi che non presentano rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:
- a. **giochi tradizionali** (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- b. **apparecchi o congegni da intrattenimento**, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
- I apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);
- II apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lett a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS);
3. **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI:** sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune. E' vietata l'installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

- 4. ALTRI ESERCIZI OVE È POSSIBILE INSTALLARE APPARECCHI DA IN-
TRATTENIMENTO**, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e art. 74 della L.R.
6/2010:
- a. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - b. ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
 - c. alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - d. circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di ali-
menti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati;
 - e. agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scom-
messe su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti
dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006
n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - f. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze
31/01/2000 n. 29;
- 5. ESERCIZI COMMERCIALI:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come di-
sciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. Lombardia 06/02/2010 n. 6 T.U.
Commercio;
- 6. ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS:**
- a. le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Mi-
nistro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 286, della Legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a tota-
lizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169;
i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché ne-
gozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modifica-
to dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; le sale bin-
go, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n.
29;
 - b. gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina
dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo
110, comma 6, lettera b), del TULPS";
 - c. ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto
attività di gioco prevalente o esclusiva.
- 7. AREA SEPARATA:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di
cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segna-
lata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di
18 anni;
- 8. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE:** la superficie dell'esercizio attrezzata per
il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- 9. NUOVA COLLOCAZIONE/INSTALLAZIONE:** s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

1. I giochi installati devono essere leciti e non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori. Le caratteristiche degli apparecchi di intrattenimento installabili sono definite art. 110 commi 6 e 7 del TULPS - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
2. Il Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011 definisce le tipologie di punti vendita nei quali è consentita la raccolta del gioco, oltre ai parametri numerici, la modalità ed il posizionamento degli apparecchi installabili.

ART. 5 – LICENZE D'ESERCIZIO

1. Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata.
2. E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 6.
3. La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.5.2001 n. 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago.
 - a. **SALA GIOCHI:** L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, R.D. 06/05/1940 n. 635, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico-edilizie per i locali, della normativa sulla prevenzione incendi e delle norme vigenti per la detenzione di videogiochi;
 - b. **APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO:** L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 al n. 1 (sala pubblica da gioco), fatte salve le prescrizioni per le lett. a) e b), n. 4 (altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da intrattenimento), n. 5 (esercizi commerciali), n. 6 (esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS).

ART. 6 – REQUISITI MORALI

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le società a Nome Collettivo tutti i soci, per le Società in Accomandita tutti i soci accomandatari, per le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri di amministrazione), i preposti nelle attività complementari e/o secondarie, devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia:
 - a. non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
 - b. non devono essere stati dichiarati falliti, fatto salvo il caso che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c. non devono avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di avere ottenuto la riabilitazione;
 - d. non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - e. non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. (art. 92 TULPS);
 - f. non aver riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità pubblica.
2. Il divieto di esercizio dell'attività per gli impedimenti di cui sopra, escluso per la lett. c), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria, la revoca della sospensione.

ART. 7 – LOCALIZZAZIONE E LIMITAZIONI

1. Al fine della tutela del decoro, della viabilità e dei soggetti più vulnerabili l'Amministrazione non rilascerà autorizzazioni per sale pubbliche da gioco nelle seguenti zone ed edifici:
 - a. in tutti gli ambiti a funzione produttiva e nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente l'apertura di sale da gioco;

- b. all'interno del nucleo storico principale e dei nuclei storici minori così come definiti dallo strumento urbanistico;
- c. all'interno di aree oggetto di riqualificazione, quali la Stazione ferroviaria, anche all'interno della struttura medesima, e la zona di via Milano. Per la delimitazione delle aree e delle vie si fa riferimento a quelle approvate nei rispettivi progetti di riqualificazione attuali e che si andranno a determinare;
- d. in locali che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella stabilita dalla normativa regionale. Le distanze dai luoghi sensibili dovranno essere verificate a cura del Settore Polizia Locale. A maggior chiarimento e così come definito dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014, in attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013 e s.m.i., è vietata la nuova collocazione/installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva (*linea d'aria*) tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale, da luoghi definiti sensibili. Per nuova collocazione/installazione s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti legalmente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione:
 - I. Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (*dove per concessionario si intende anche il noleggiatore degli apparecchi*);
 - II. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - III. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
- e. i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze, ad eccezione dei locali commerciali siti al piano terra degli edifici;
- f. non è consentito l'insediamento di sale da gioco in edifici storici o di interesse storico ambientale, come definiti dallo strumento urbanistico;
- g. non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno dei locali, sia su spazi pubblici che privati;
- h. ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione e/o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. L'Amministrazione provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili, come previsto dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014;
- i. le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all'art. 86 lett. a) e b) del TULPS) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS, R.D. 18.6.1931 n. 773, sono consentite esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive.

ART. 8 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

1. L'attività dev'essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS sono riservati ai maggiorenni, come stabilito dall'art. 110, comma 8 del TULPS: pertanto dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi.
4. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.
5. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della L.R. 8/2013.
6. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune e/o dalla Questura e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse.
7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro, in lingua italiana e visibili al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
8. E' comunque fatto obbligo ai gestori di attenersi alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5 del 16/12/2014, normante l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito.
9. I gestori degli esercizi sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.
10. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
11. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché le informazioni in lingua italiana siano messe in maggiore evidenza.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONI DI PARCHEGGI

1. I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche e requisiti:
 - a. superficie lorda di calpestio non inferiore a 50 mq, esclusi accessori e servizi;

- b. la superficie massima dedicata agli apparecchi da giochi non potrà superare mq 800, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling: per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni vano adibito alla frequenza del pubblico, purché collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso;
 - c. la superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 55% della superficie utile del locale (esclusi cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi);
 - d. destinazione d'uso commerciale ed ammissibile dallo strumento urbanistico;
 - e. conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
 - f. dotazione di servizi igienici in relazione alla capienza e ai metri quadrati, devono comunque essere presenti almeno due servizi igienici riservati ai clienti separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili e almeno un bagno con spogliatoio separato per il personale; in caso sia presente l'attività di somministrazione i servizi igienici dovranno essere conformi per numero e tipologia alla normativa igienico/sanitaria ed edilizia vigente;
 - g. delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - h. i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 400 mq presentano la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
2. Le sale giochi devono garantire spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'esercizio come previsto dallo strumento urbanistico per le attività commerciali: per esercizi con superficie inferiore a 250 mq la dotazione dei parcheggi deve essere pari al 30% della superficie del locale adibito a sala giochi, mentre per gli esercizi con superficie superiore a 250 mq dovrà essere pari al 100% della superficie del locale adibito a sala giochi; tale dotazione di area a parcheggio deve essere garantita mediante apposito atto pubblico di asservimento. Gli spazi destinati ai parcheggi devono essere individuati nelle immediate vicinanze (a non più di 300 metri misurati sul percorso pedonale più breve) dell'attività e non siano compresi in zone soggette a vincoli espropriativi o a servitù di uso pubblico.
3. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande come attività secondaria e complementare fino ad un massimo del 25% della superficie totale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.
4. Le disposizioni del presente articolo sono soggette a conformità alle norme del PGT (Piano di Governo del Territorio), del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia vigenti.

ART. 10 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Presso le sale pubbliche da gioco, può essere autorizzata, come complementare, l'attività di somministrazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, punto 4, della L.R. 02.02.2010 n. 6.
2. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su un quarto (25%) della superficie di intrattenimento, autorizzata per sala giochi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago. La somministrazione è consentita a condizione che non comunichi direttamente sulla pubblica via.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata mediante presentazione telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive, di apposita segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.).

ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SALA GIOCHI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi va presentata domanda telematica in bollo allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP). Nella domanda il richiedente dovrà specificare la natura, l'ubicazione, l'insegna e la superficie destinata ad intrattenimento e quella complessiva dell'esercizio.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere indicate, oltre al codice fiscale ed il domicilio fiscale, anche la denominazione o la ragione sociale o ditta individuale, nonché le generalità del legale rappresentante.
3. I titolari di sale giochi che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio;
4. La modalità e le caratteristiche degli allegati alla domanda dovranno essere specificati sul sito web del Comune di Brescia alla pagina del SUAP.
5. Nella domanda dovranno essere dichiarate la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, parcheggi, rispetto delle distanze dai luoghi sensibili ecc.) nonché delle ulteriori condizioni:
 - a. la disponibilità dei locali, dei quali dovrà essere fornita relativa planimetria;
 - b. l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico - edilizio e di conformità alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, dettate dal D. Min. Interno 10.3.1998 e ss.mm.ii, (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e dal DPR 151 del 01.08.2011 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - c. l'accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- d. la conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- e. l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- f. la conformità dei giochi installati all'interno del proprio esercizio alla legislazione vigente in materia;
- g. l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).
- h. il possesso dei requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché un'autocertificazione attestante l'impegno a frequentare corsi di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
- i. la presentazione di una relazione, redatta da tecnico competente, ai sensi della Legge n. 447/1995 e DPCM 5.12.1997 comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico;
- j. il rispetto la diversificazione dell'offerta, tenuto conto che il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 7 del TULPS, installati nella sala giochi.

ART. 12 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI APPARECCHI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da intrattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai Decreti Direttoriali del 27.10.2003 del 18.01.2007 del 27.07.2011 e s.m.i.. Sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della L.R. n. 6 del 2010, le autorizzazioni/SCIA per le nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS. Sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015.
2. Per l'installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui all'art. 86 e 88 del TULPS e diversi da quelli enumerati nel D.D. 27.10.2003 e s.m.i. dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
3. i titolari di pubblici esercizi e attività commerciali che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio.

4. L'offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, tenuto conto che è fatto obbligo all'esercente d'installare almeno un apparecchio da intrattenimento di tipologie diverse.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere indicate, oltre al codice fiscale ed il domicilio fiscale, anche la denominazione o la ragione sociale o ditta individuale, nonché le generalità del legale rappresentante.
6. La modalità e le caratteristiche degli allegati alla domanda dovranno essere specificati sul sito web del Comune di Brescia alla pagina del SUAP.
7. Nella domanda dovranno essere dichiarate la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, rispetto delle distanze dai luoghi sensibili ecc.) nonché delle ulteriori condizioni:
 - a. L'ubicazione dell'esercizio, dei quali deve essere presentata relativa planimetria con indicata l'area riservata agli apparecchi da intrattenimento;
 - b. la conformità dei giochi installati all'interno del proprio esercizio, alla legislazione nazionale e regionale, vigente in materia;
 - c. l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).
 - d. il possesso dei requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché un'autocertificazione attestante l'impegno a frequentare corsi di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
 - e. rispetto del principio di diversificazione dell'offerta, tenuto conto che è fatto obbligo all'esercente d'installare almeno un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS, oltre a quelli di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO E VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. E' consentito ad un nuovo esercente subentrare in un'attività, continuando a detenere lo stesso numero di apparecchi da intrattenimento del precedente esercente, mantenendo l'obbligo di richiesta di voltura dell'autorizzazione. Il subentro è permesso a condizione che si osservino le seguenti regole:
 - a. il totale rispetto delle leggi di settore che disciplinano la materia del subentro: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e la legge regionale n. 6 del 2010 sul commercio;
 - b. che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (pertanto il noleggiatore) dell'esercente a cui si subentra;
 - c. gli apparecchi da intrattenimento rimangano ubicati nello stesso identico esercizio dove erano installati in precedenza, poiché il trasferimento dell'attività è da intendersi quale nuova installazione/collocazione e pertanto è subordinata alla verifica della distanza da luoghi sensibili da parte dell'Amministrazione, come previsto dal previsto dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014;
 - d. che gli apparecchi da intrattenimento, numericamente e qualitativamente, siano gli stessi autorizzati al precedente esercente.

2. E' necessario aggiornare la licenza d'esercizio qualora in autorizzazione ci siano meno apparecchi di quelli effettivamente presenti nell'esercizio. Tale aggiornamento può avvenire solo se l'esercente può dimostrare che la collocazione/installazione degli apparecchi in più è stata effettuata prima dell'entrata in vigore della D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014, ovvero che, qualora sia successiva, l'installazione sia avvenuta nel rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
3. E' fatto obbligo aggiornare la licenza di una sala giochi, a seguito di una variazione interna delle aree dedicate alle diverse attività svolte, tenuto che l'Amministrazione procederà alla verifica della conformità dell'intera sala giochi alla normativa nazionale, regionale ed al presente regolamento. Sarà possibile diminuire gli apparecchi art. 110 comma 6 del TULPS in autorizzazione, tenuto conto che ogni ulteriore apparecchio, eccedente la nuova autorizzazione, dovrà essere considerato come nuova collocazione/installazione ed essere subordinato alle norme sulla verifica della distanza da luoghi sensibili.
4. Parimenti è obbligatorio aggiornare una licenza anche nei pubblici esercizi e nelle attività commerciali dove è consentita l'installazione degli apparecchi da intrattenimento, a condizione che gli apparecchi eccedenti l'autorizzazione siano conformi alla normativa nazionale, regionale ed al presente regolamento.

ART. 14 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
 - a. il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
 - c. le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
 - d. il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del TULPS;
 - e. Il locale perda i requisiti minimi previsti nel presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
 - f. L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate.
4. Le autorizzazioni decadono:
 - a. quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
 - b. quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
 - c. quando l'esercente perda i requisiti morali del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari e dei turni di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.
6. All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione. Decorso tale termine si procedere alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 15 – ORARI D'APERTURA DELLE SALE GIOCO

1. Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti dagli esercenti nella seguente fascia oraria:
 - apertura non prima delle ore 08.00
 - chiusura non oltre le ore 23.00
2. Su richiesta dei titolari potrà essere concessa l'estensione dell'orario di chiusura, al massimo fino alle ore 02:00. In prima istanza potrà essere concessa l'autorizzazione all'estensione d'orario in via sperimentale per sei mesi, e solo successivamente potrà essere prorogata in via sperimentale, ovvero concessa in via definitiva, oppure diniegata. Tutte le autorizzazioni per le variazioni d'orario, sia sperimentali che definitive, potranno essere rilasciate solo previa acquisizione del parere positivo dal Settore Polizia Locale e potranno essere comunque revocate in ogni momento, per motivi di Pubblica Sicurezza e di Ordine Pubblico.

ART. 16 - ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

1. Il Sindaco determinerà, con ordinanza ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000, gli orari di esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS), nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - b. determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

ART. 17 - MISURE DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione di immobili, a qualsiasi titolo, a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, nonché al gioco online.
5. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
7. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali, di cui al presente regolamento, che riportino il termine "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

ART. 18 – SANZIONI

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, alla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti le altre Forze di Polizia.
2. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater e 110 del medesimo.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 a € 500.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.
6. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/81, potrà essere revocata.
7. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 16 saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in Euro 450.
8. La sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di cui all'art. 110/6° del TULPS ivi collocati.
9. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110/6° del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e/o 88 del TULPS.
10. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
11. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I criteri previsti nel presente regolamento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione, di trasferimento di sale giochi e a nuove installazioni di apparecchi per il gioco

d'azzardo lecito. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività o a variazioni dell'attività.

2. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.
3. Modifiche alla normativa, successive alla data di esecutività del presente regolamento, verranno pubblicate sul sito web del Comune di Brescia.

ART. 20 – ABROGAZIONI

1. E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13.9.2010 n. 153/36849 P.G..

ART. 21 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.